Civile Ord. Sez. L Num. 15506 Anno 2019
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TORRICE AMELIA
Data pubblicazione: 07/06/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

R.G.N. 4980/2018

Cron. 15506

Rep.

Ud. 14/03/2019

CC

ORDINANZA

sul ricorso 4980-2018 proposto da:

ORNANO NICOLETTA VANNINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PINEROLO 22, presso lo studio dell'avvocato MARCO ROSSI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLO ATZORI, ANTONIO DE GIUDICI;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato

2019

191

STEFANO DI MEO, rappresentato e difeso dall'avvocato COSTANTINO MURGIA;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 347/2017 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 05/12/2017 R.G.N. 265/2017.

Rilevato

1. Nicoletta Vannina Ornano aveva convenuto in giudizio il Comune di Quartu S. Elena per l'accertamento della nullità, dell' annullabilità, dell' illegittimità e dell' inefficacia del provvedimento n. 1104 del 2014, con il quale il Comune, preso atto della sentenza n. 3956 del 2014 del Consiglio di Stato, aveva disposto la caducazione del contratto di lavoro stipulato con essa ricorrente, all'esito della procedura concorsuale per titoli ed esami per la copertura di due posti di Dirigente – Area Amministrativa;

2. la ricorrente aveva domandato la reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970 e la condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti dalla data del recesso a quella di effettiva reintegrazione; in via subordinata, la medesima ricorrente aveva chiesto la condanna del Comune al pagamento della indennità risarcitoria pari a 24 mensilità e, in via ulteriormente subordinata, al pagamento della indennità di preavviso e della indennità supplementare nella misura fissata contrattualmente e la condanna del Comune al risarcimento del danno determinato dall'incolpevole affidamento riposto nella regolarità del procedimento concorsuale che aveva portato alla sua assunzione.

3. La Corte di Appello di Cagliari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato le domande proposte dalla lavoratrice correlate alla risoluzione del rapporto di lavoro e aveva dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria in quanto azionata nelle forme del rito di cui all'art. 92 del 2012.

4. Queste le argomentazioni motivazionali poste a fondamento della decisione:

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

5. per effetto della sentenza n. 3956 del 2014, con la quale il Consiglio di Stato aveva annullato il provvedimento di ammissione al concorso al quale la Ornano aveva partecipato, il contratto di lavoro stipulato tra la Ornano ed il Comune doveva ritenersi sin dall'origine nullo;

6. la deliberazione n. 1104 del 14.9.2014 con la quale l'Amministrazione aveva preso atto della sentenza del Consiglio di Stato, aveva considerato non più operativo il rapporto ed aveva rifiutato la prestazione lavorativa della Ornano, era legittima in quanto equiparabile alla condotta del privato che non osservi il contratto stipulato affetto da nullità;

7. l'art. 14 del CCNL 10.4.1996 Comparto Dirigenza Regioni ed Autonomie Locali, prevede esplicitamente come condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto;

8. la domanda risarcitoria era inammissibile in quanto incompatibile con lo strumento processuale azionato;

9. la domanda correlata alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in ragione di un contratto di lavoro a tempo determinato in precedenza intercorso tra le parti era infondata perchè difettavano le allegazioni in ordine alla illegittima apposizione del termine di durata e perchè alla conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato ostavano i principi affermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 22552 del 2016;

10. la domanda volta alla condanna del Comune al pagamento delle indennità ulteriori era infondata perchè non era configurabile alcun licenziamento.

11. avverso questa sentenza Nicoletta Vannina Ornano ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, illustrati da successiva memoria, al quale ha resistito con controricorso il Comune di Quartu Sant'Elena.

Considerato

12. la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 2094, 1325, 1418, 1427, 1428, 1431 c.c., degli artt. 2, 35, 51 d. lgs. n. 165 del 2001, degli artt. 88 e 89 del d. lgs. n. 267 del 2000, degli artt. 2118, 2119, 2126 c.c., degli artt. 1, 2, 3 e 8 della L. n. 604 del 1966, dell'art. 18

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

della L. n. 300 del 1970 (primo, secondo, terzo, quarto sesto, settimo motivo), dell' art. 14 del CCNL Dirigenti Enti Locali del 10.4.1996 (secondo motivo), degli artt. 31 e 12 CCNL Dirigenti Enti Locali del 10.4.1996 (settimo motivo), dell' art. 55 quater del d. lgs. n. 165 del 2001 (terzo e quarto motivo), della Direttiva 1990/1970 /CE del 28.6. 1999 (sesto motivo), dell'art. 1 c. 47 della L. n. 92 del 2012 (quarto motivo) e, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 4 cod.proc.civ., dell'art. 112 cod.proc.civ., (quinto motivo);

13. addebita alla Corte territoriale di avere errato nel ritenere che: all'annullamento della graduatoria consegue la nullità del contratto di lavoro e che non sia necessaria l'adozione di un atto di licenziamento (primo e terzo motivo); in conseguenza dell'annullamento della graduatoria il contratto di lavoro sia "ab origine" viziato per vizio della volontà (secondo motivo); la domanda di risarcimento del danno formulata con riferimento alla prospettiva di mantenimento del rapporto di lavoro sia incompatibile con il rito di cui all'art. 1 c. 47 e sgg della L. n. 92 del 2012 (quarto motivo);

14. imputa, inoltre, alla Corte territoriale: di non avere pronunciato sulla domanda risarcitoria formulata con riguardo all'affidamento riposto sulla regolarità dell'assunzione (quinto motivo); di avere rigettato la domanda volta al riconoscimento della avvenuta stabilizzazione del rapporto di lavoro fondata sulla dedotta stipulazione di un precedente contratto di lavoro a tempo determinato (sesto motivo); di avere ritenuto infondate le domande volte al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso e della indennità supplementare (settimo motivo);

15. la ricorrente asserisce che: in caso di annullamento della procedura concorsuale è necessario il licenziamento (primo motivo) tanto più che l'art. 55 quater prevede la sanzione risolutiva nel caso in cui l'assunzione sia stata ottenuta attraverso la produzione di documenti falsi (terzo motivo); l'art. 14 del CCNL del Comparto Enti Locali del 10.4.1996 è nullo in quanto l'autonomia collettiva non può introdurre cause di risoluzione e condizioni risolutive nel rapporto di lavoro subordinato (secondo motivo); il rito "Fornero" trova applicazione con riguardo a tutte le domande connesse con il licenziamento ogni volta che venga dedotta l'applicazione dell'art. 18 c. 1 della L. n. 300 del 1970 (quarto motivo); la Corte territoriale nel dichiarare inammissibile la domanda risarcitoria fondata sul legittimo affidamento riposto sulla regolarità dell' assunzione ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (quinto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

motivo); essa ricorrente aveva maturato il diritto alla stabilità del posto in virtù della precedente assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e del decorso del tempo (sesto motivo); anche in caso di rapporto nullo sono dovute l'indennità sostitutiva di preavviso e quella sostitutiva della reintegrazione o supplementare (settimo motivo);

16. il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente perchè correlati alla questione relativa agli effetti dell'annullamento degli atti di ammissione alla procedura concorsuale sul rapporto di lavoro, sono infondati;

17. il contesto pubblicistico in cui si collocano i rapporti di lavoro stipulati dalla PA "iure privatorum" non consente che tali atti possano ritenersi svincolati dai canoni del buon andamento e della imparzialità dell'Amministrazione, quali criteri che devono conformare anche l'attività di diritto privato dell'Amministrazione, in ragione della persistenza, anche in regime contrattualizzato, di una significativa relazione tra la prestazione lavorativa del dipendente pubblico e l'interesse generale, insieme ai canoni della correttezza e della buona fede, che caratterizzano le relazioni negoziali tra l'Amministrazione datore di lavoro e il lavoratore (Cass.194/2019, 6775/2017);

18. questa Corte nella sentenza n.11596 del 2016, richiamando le sentenze della Corte Costituzionale n 120 del 2012 e n. 146 del 2008 e n. 178 del 2015, dopo avere affermato che il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono essere totalmente assimilati e che le differenze, pur attenuate, permangono anche in seguito all'estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e che la medesima eterogeneità dei termini posti a raffronto connota l'area del lavoro pubblico contrattualizzato e l'area del lavoro pubblico estraneo alla regolamentazione contrattuale, ha statuito che i principi costituzionali di legalità ed imparzialità concorrono, comunque, a conformare la condotta della pubblica Amministrazione e l'esercizio delle facoltà riconosciutele quale datore di lavoro pubblico in regime contrattualizzato;

19. tali principi sono stati specificati proprio in relazione alla disciplina del procedimento amministrativo, chiarendo come, nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, modifiche di precedenti determinazioni, che pur possono intervenire, non sono sussumibili negli istituti di diritto pubblico di autotutela;

20. è stato, al riguardo, precisato che la natura privatistica degli atti di gestione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 non consente alle

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Pubbliche Amministrazioni di esercitare il potere di autotutela, che presuppone la natura amministrativa del provvedimento e l'esercizio di poteri autoritativi;

21. muovendo da detta premessa, questa Corte ha da tempo affermato che l'erronea autoqualificazione del potere in termini di autotutela non comporta che, per ciò solo, l'agire dell'ente integri inadempimento, perché il datore di lavoro pubblico è sempre tenuto al rispetto della legalità ed a conformare la propria condotta ai precetti inderogabili di legge, con la conseguenza che il giudice ordinario ben può diversamente qualificare l'atto adottato, ritenendolo illegittimo solo qualora riscontri l'insussistenza del vizio fatto valere dalla P.A.;

22. è stato, pertanto, affermato, il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui l'atto con il quale l'amministrazione revochi un'assunzione o un incarico a seguito dell'annullamento della procedura concorsuale o dell'inosservanza dell'ordine di graduatoria "equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale" (Cass. nn. 194/2019, 7054/2018, 19626/2015, 8320/2010);

23. dalla natura privatistica degli atti di gestione del rapporto discende inoltre che, qualora il dipendente intenda reagire all'atto unilaterale adottato dalla P.A., deve fare valere in giudizio il diritto soggettivo che da quell'atto è stato ingiustamente mortificato e non limitarsi a sostenere l'illegittimo esercizio di poteri di autotutela, perché il giudice ordinario è giudice non dell'atto ma del rapporto e dei diritti/doveri che dallo stesso scaturiscono;

24. ciò comporta che il "thema decidendum" necessariamente si estende alla sussistenza o meno della ragione di nullità fatta valere dall'amministrazione, essendo incontestabile che nel sistema privatistico l'atto nullo, in quanto improduttivo di effetti giuridici, non può essere posto dal dipendente a fondamento del diritto soggettivo azionato (Cass. 194/2019, 25018/2017);

25. i principi innanzi richiamati operano anche nell'ipotesi, che qui viene in rilievo, in cui l'Amministrazione risolva il rapporto di lavoro in conseguenza dell' annullamento in tutto o in parte della procedura concorsuale da parte del giudice amministrativo (Cass. 194/2019, 6775/2017);

26. tale agire risponde a quanto previsto anche dal d. lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 1, secondo il quale "Le amministrazioni pubbliche assumono ogni

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'art. 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa", atteso che, come si è già rilevato nel punto n. 18 di questa sentenza, la Pubblica Amministrazione conserva pur sempre, anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, una connotazione peculiare, essendo tenuta al rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e di buon andamento cui è estranea ogni logica speculativa;

27. in ordine al rapporto fra procedura concorsuale e contratto di impiego è stato osservato che gli atti principali della procedura presentano una duplicità di natura giuridica, poiché il bando e la graduatoria finale, pur inserendosi nell'ambito del procedimento di evidenza pubblica, hanno anche la natura sostanziale, rispettivamente, di proposta al pubblico e di atto di individuazione del futuro contraente (Cass. SS.UU 16728/2012, 4648/2010, 8951/2007);

28. da ciò è stata tratta la conseguenza che la procedura concorsuale costituisce l'atto presupposto del contratto individuale, del quale condiziona la validità, sicché sia l'assenza sia l'illegittimità delle operazioni concorsuali si risolvono nella violazione della norma inderogabile dettata dall'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, attuativo del principio costituzionale affermato dall'art. 97, comma 4, della Carta fondamentale (Cass. n. 194/2019, 13884/2016);

29. la conformazione dell'Amministrazione alla sentenza con la quale il giudice amministrativo annulli in tutto o in parte la procedura concorsuale costituisce, in conclusione, attività di natura vincolata non potendo la Amministrazione prescindere dall'effetto caducatorio determinato dalla pronuncia di annullamento (Cass. 1238/2003);

30. va osservato che l'art. 36 del d.lgs. n. 165del 2001, ha sempre previsto, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, che "in ogni caso la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni", attraendo, per la sua portata generale, nella sfera della nullità anche il mancato rispetto delle procedure imposte dall'art. 35 del decreto;

31. le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SS.UU n. 26724/2007), nell'individuare i casi in cui la violazione di norme inderogabili rende nullo il contratto ai sensi dell'art.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1418, 1° comma, cod. civ., pur ribadendo la tradizionale distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto, hanno precisato che a quest'ultima tipologia vanno attratte non solo le disposizioni che si riferiscono alla struttura ed al contenuto del regolamento negoziale ma anche quelle che "in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto...";

32. la regola che impone l'individuazione del contraente sulla base di una graduatoria formulata all'esito della procedura concorsuale nel rispetto dei criteri imposti dalla legge e dal bando, seppure non direttamente attinente al contenuto delle obbligazioni contrattuali, si riflette necessariamente, pertanto, sulla validità del negozio, perché individua un requisito che deve imprescindibilmente sussistere in capo al contraente, di tal ché, ove si consentisse lo svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito in parola, si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione, secondo la Costituzione, deve essere costantemente orientata l'azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici;

33. deve escludersi che il vizio del contratto sia riconducibile all'annullabilità e non alla nullità in quanto l'art. 63, comma 2, prima parte, prevede, in via generale, il potere del giudice ordinario di adottare tutti i provvedimenti richiesti dalla natura dei diritti tutelati e tale principio non è certamente derogato, ma soltanto esplicitato, dalla seconda parte di esso, sicché, per quanto la norma sembri evocare un effetto costitutivo della pronuncia, come tale incompatibile con la natura dichiarativa dell'accertamento della nullità, tuttavia è proprio l'automatica derivazione della "estinzione" dall'accertamento della violazione delle norme inerenti l'assunzione che esclude la riconducibilità del vizio all'azione di annullamento, confermando che appunto di nullità si tratta, perché solo quest'ultima può operare d'ufficio e per il solo fatto dell'accertata violazione della norma inderogabile, richiedendo l'annullamento per errore ulteriori presupposti (la domanda della parte legittimata e, soprattutto, la riconoscibilità dell'errore), dai quali, invece, il legislatore ha voluto prescindere nel prevedere un'automatica incidenza della pronuncia sulle sorti del rapporto;

34. deve anche osservarsi che la disposizione, per il suo carattere generale, si riferisce a tutte le assunzioni, anche a quelle per le quali il d.lgs. n. 165/2001 o le norme speciali prevedono nullità testuali, sicché della stessa deve essere fornita

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

un'interpretazione che la renda coerente con i principi generali richiamati nei punti che precedono;

35. conclusivamente, sulla scorta delle considerazioni svolte, che assorbono le censure correlate alla dedotta nullità dell'art. 14 del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 10.4.1996, deve ritenersi che la conformazione del Comune alla sentenza con la quale il giudice amministrativo aveva annullato il provvedimento di ammissione al concorso, al quale la odierna ricorrente aveva partecipato, costituiva un'attività obbligata per il Comune stesso , il quale non poteva prescindere dall'effetto caducatorio determinato dalla pronuncia di annullamento (Cass. 194/2019, 1238/2003);

36. la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi innanzi richiamati alla fattispecie dedotta in giudizio perchè ha accertato che l'annullamento della ammissione alla partecipazione al concorso della odierna ricorrente, disposta dal giudice amministrativo in via definitiva, aveva determinato la nullità del contratto di lavoro per il venir meno del requisito della legittimazione a contrarre in capo alla medesima;

37. il quarto ed il quinto motivo, da trattarsi congiuntamente perchè entrambi correlati alla statuizione che ha ritenuto inammissibile la domanda risarcitoria fondata sul dedotto affidamento riposto dalla ricorrente sulla regolarità dell'assunzione e sulla validità del contratto di assunzione, sono infondati;

38. non è ravvisabile il vizio di violazione dell'art. 112 cod.proc.civ., perchè la Corte territoriale ha esaminato la domanda risarcitoria e l'ha ritenuta inammissibile in quanto incompatibile con lo strumento processuale di cui all'art. 1 c. 48 della L. n. 92 del 2012;

39. non è ravvisabile il vizio di violazione e falsa applicazione della disposizione innanzi richiamata;

40. ai sensi della L. 29 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 48, per l'applicazione del cd. rito Fornero, le domande diverse da quella avente ad oggetto la reintegra del posto di lavoro, devono basarsi su "fatti costitutivi" identici a quelli fondanti la richiesta nel giudizio di tutela reale;

41. il dato testuale e quello logico sistematico inducono a limitare il campo applicativo del rito "Fornero", perché un suo non giustificato ampliamento avrebbe ricadute negative non solo in termini di qualità della risposta giudiziaria, ma anche di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

una dilatazione dei tempi del processo, dilatazione non coerente con il dato testuale e con la "ratio" della disposizione in esame;

42. ne consegue che la domanda volta al risarcimento del danno, che la ricorrente deduce derivati dall'affidamento riposto nella regolarità della procedura concorsuale è nella legittimità della successiva assunzione, non può ritenersi ancorata ai medesimi "fatti costitutivi" sottesi alla vicenda relativa alla legittimità dell'estinzione del rapporto di lavoro;

43. il sesto motivo, con il quale la ricorrente denuncia la violazione della disciplina nazionale ed eurounitaria in materia di contratti a tempo determinato, sull' assunto di avere maturato il diritto alla stabilità del posto in virtù della precedente assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e del decorso del tempo, è inammissibile;

44. secondo il principio reiteratamente affermato da questa Corte, condiviso dal Collegio, l'impugnazione di una decisione basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro, e ciascuno, di per sè solo, idoneo a supportare il relativo "dictum", per poter essere ravvisata meritevole di ingresso, deve risultare articolata in uno spettro di censure tale da investire, e da investire utilmente, tutti gli ordini di ragioni cennati, posto che la mancata critica di uno di questi o la relativa attitudine a resistere agli appunti mossigli comporterebbero che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua "ratio" non, o mal, censurato e priverebbero l'impugnazione dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (Cass. SSUU 7931/2013; Cass. 4293/2016, 7838/2015).

45. la Corte territoriale (cfr. punto n. 9 di questa sentenza) ha rigettato la domanda subordinata, volta essenzialmente al "recupero" del rapporto di lavoro risolto per effetto della delibera con la quale il Comune aveva disposto la caducazione del contratto di lavoro stipulato con la ricorrente, sia perchè difettavano le allegazioni in ordine alla dedotta illegittimità del termine sia perchè , comunque, la conversione del rapporto a tempo indeterminato non era possibile alla luce dei principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 22552 del 2016;

46. rispetto alla prima "ratio decidendi" non è formulata alcuna censura atteso che la ricorrente si è limitata a sostenere che l'art. 36 del D. lgs. n. 165 del 2001 non è rispettosa della direttiva 199/70/Ce del 28.6.1999, sicchè la sentenza deve essere

Corte di Cassazione - Copia non ufficiale

mantenuta ferma in relazione a tale "ratio" che sorregge, autonomamente, la decisione di rigetto della domanda risarcitoria;

47. il motivo è anche infondato perchè il divieto di conversione, nell'ambito dei rapporti di impiego pubblico, dei rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato, sancito dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, è stato ritenuto dalla CGUE conforme alla disciplina europea in materia di contratto di lavoro a termine contenuta nell' Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (ex multis CGUE sentenze 7 settembre 2006, Marrosu e Sardìno, C-53/04; 7 settembre 2006, Vassallo, C-180/04; 4 luglio 2006, Adeneler e altri, C-212/04; ordinanza 1 ottobre 2010, Affatato, C-3/10; sentenza 3 luglio 2014, Fiamingo, C-362/13, C-363/13 e C-407/13 - riunite);

48. L' ottavo motivo è infondato perchè fra gli effetti fatti salvi dall' art. 2126 c.c. nell'ipotesi di dedotta illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro nullo, non rientra il diritto di continuare a svolgere la prestazione, con conseguente inoperatività delle regole in tema di recesso e conseguente impossibilità di accordare l'indennità sostitutiva del preavviso e la indennità supplementare, previste rispettivamente dagli artt. 31 e 12 del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 12.2.2010, (Cass. 25187/2016).

49. Sulla scorta delle conclusioni svolte, il ricorso va rigettato.

50. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

51. Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000,00, per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA.

Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a

Corte di Cassazione - Copia non ufficiale

titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello steso art. 13.

Così deciso nella Adunanza Camerale del 14 marzo 2019

Il Presidente

G. Napoletano

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUBLLO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione [redacted] LAVORO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale